



# Comune di San Donà di Piave

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

### Deliberazione n° 79 del 31/05/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI ANTENNE FISSE

Il giorno 31/05/2021 alle ore 19:30 in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati a mezzo posta elettronica ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

<b>X</b>	<b>Cereser Andrea</b>	<b>Sindaco</b>
	<b>Lasfanti Silvia</b>	<b>Assessore</b>
<b>X</b>	<b>Marin Lorena</b>	<b>Assessore</b>
<b>X</b>	<b>Serafin Stefano</b>	<b>Assessore</b>
<b>X</b>	<b>Polita Chiara</b>	<b>Assessore</b>
<b>X</b>	<b>Codognotto Walter</b>	<b>Assessore</b>
	<b>Terzariol Daniele</b>	<b>Assessore</b>

**Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 2**

Partecipa in qualità di Segretario Comunale Davide Alberto Vitelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Andrea Cereser nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto**, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

*approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**Considerato** che l'art. 3 del D.L. 56 del 30 aprile 2021 ha disposto il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**Visto** l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Considerato** che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**Considerato**, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'11/03/2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

**Dato atto** che con il regolamento surichiamato istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuate le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

**Vista** altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2021 con la quale è stato modificato il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di normare gli impianti di antenne di telefonia mobile, ed è stato inserito all'art. 25 il seguente comma

*14. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta*

*Comunale. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e del sacrificio imposto alla collettività.*

**Considerata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia, come da allegato A);

**Considerata** altresì la necessità di aggiornare il tariffario, già approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2021, come da allegato B), al fine di correggere un refuso relativo alle tariffe dei pannelli luminosi;

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio Comunale, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Considerato** che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del II Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe e i coefficienti per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di aggiornare il tariffario, già approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2021, al fine di correggere un refuso relativo alle tariffe dei pannelli luminosi, come da allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Tributi di trasmettere la presente al concessionario della riscossione dei nuovi Canoni, per il seguito di competenza;
- 6) di conferire con votazione unanime e separata al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nella presente proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Andrea Cereser

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Davide Alberto Vitelli

(atto sottoscritto digitalmente)